



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 1.3.2019
COM(2019) 124 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito dell'Organizzazione
mondiale delle dogane in relazione al sistema armonizzato**

ALLEGATO

L'UE dovrebbe ribadire la sua posizione originaria a favore della proposta congiunta dell'OMS/OMD, poi accantonata, tesa a raggruppare i nuovi prodotti a base di tabacco riscaldato con altri prodotti del tabacco alla voce 24.03 e a definirli in modo oggettivo mediante la loro modalità di consumo che comporta un processo di riscaldamento¹, in quanto migliore opzione possibile.

L'UE si richiama alla convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo - di cui l'UE e tutti gli Stati membri sono parti contraenti a pieno titolo - e alla decisione FCTC/COP8 (22) sui prodotti del tabacco nuovi ed emergenti. L'UE ricorda che nell'ambito della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo sono in corso lavori concernenti, tra l'altro, la natura delle emissioni dei prodotti del tabacco di nuova generazione e che tali aspetti potrebbero dover essere affrontati in una fase successiva - nel ciclo di revisione del SA del 2027 - qualora emergano nuovi elementi di prova pertinenti per la valutazione delle caratteristiche e proprietà oggettive di tali prodotti a fini doganali.

L'UE, tuttavia, dovrebbe riconoscere che i lavori del ciclo del SA del 2022 sono andati in una direzione diversa da quella proposta dall'OMD/OMS. Alla luce di quanto precede, e al fine di non bloccare il processo decisionale, l'UE:

- allineandosi alla maggioranza delle parti contraenti della convenzione SA, **può accettare il progetto di modifica** scaturito dal lavoro del sottocomitato di revisione SA dell'OMD, e
- dovrebbe esprimere la propria posizione sulla formulazione di due occorrenze sulle quali non è stata ancora presa una decisione e, pertanto, lasciate tra parentesi:
 - (1) nuova nota 2 del capitolo 24: **sostenere la prima opzione** che recita: "2. - La voce 24.04 non comprende i prodotti di cui alle voci 24.02 e 24.03". L'Unione non dovrebbe sostenere l'opzione mirante a privilegiare la voce 24.04² per la classificazione dei prodotti del tabacco di nuova generazione. È più appropriato limitare l'ambito di applicazione di tale voce ai prodotti che sono inequivocabilmente classificati nella stessa, in modo che per i prodotti del tabacco che possono essere classificati in tale voce ma anche in un'altra voce del capitolo 24 (24.02³ o 24.03⁴) si faccia riferimento a queste altre voci.
 - (2) Nuova nota 3 del capitolo 24: **non dovrebbe sostenere l'inserimento del testo** "a prescindere dal fatto che venga o no generato fumo". Il riferimento al fumo può indurre confusione per quanto riguarda la distinzione tra prodotti delle voci 24.02 (e 24.03) e 24.04, in quanto la ragione e l'obiettivo iniziali della creazione della nuova voce 24.04 era l'inclusione dei prodotti che non sono fumati in modo tradizionale.

¹ Doc. WCO NC2513B1a (allegato)

² La nuova voce 24.04 dovrebbe riguardare "Prodotti contenenti tabacco, tabacco ricostituito, nicotina o succedanei del tabacco o della nicotina, destinati all'inalazione senza combustione; altri prodotti contenenti nicotina destinati all'assunzione di nicotina nel corpo umano".

³ La voce 24.02 comprende "Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco".

⁴ La voce 24.03 comprende "Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti"; estratti e sughi di tabacco".